



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

N. 67 del registro generale delle Ordinanze del 05-11-2018

N. 49 del registro di settore

ORDINANZA DEL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA TEMPORANEA DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
NEL CENTRO ABITATO, A CARATTERE PREVENTIVO, PER IL CONTENIMENTO
DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - NOVEMBRE 2018 / MARZO 2019**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- a) da alcuni anni i Comuni dell'Area Urbana di Padova, al fine di migliorare la situazione ambientale, adottano misure atte a contenere e/o ridurre gli agenti inquinanti non convenzionali, idrocarburi aromatici (IPA), polveri fini (PM10), prodotte in larga parte dal traffico veicolare e dagli impianti di riscaldamento domestico;
- b) il Consiglio Regionale del Veneto, con provvedimento n. 57 dell' 11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell' Atmosfera e poi con successiva Deliberazione di Consiglio Regionale del Veneto n. 90 del 19/4/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;
- c) il suddetto Piano prevede che il Tavolo Tecnico Zonale (di seguito definito T.T.Z.) venga costituito per ogni Provincia, presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale;
- d) nell'incontro del 2/2/05 il Tavolo Tecnico Zonale dell'intera Provincia ha stabilito che il TTZ può operare in sessione plenaria o per sessioni ristrette di Comuni, identificati per aree territoriali omogenee, per aree classificate (A, B, C) o per specifiche emergenze collegabili a particolari situazioni ambientale;
- e) con Disposizione n. 1/05 dell' 1/2/05, prot. n. 16918 del 15/2/05, il T.T.Z. ha approvato il Regolamento di Funzionamento;
- f) con DGRV 2130 del 23/10/2012 è stato approvato l'aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale, in vigore dal 01/01/2013, in forma integrata per inquinanti primari e secondari;
- g) il D.Lgs.13.8.2010, n.155 recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

DATO ATTO che Arpav, con nota del 29/03/2018 (prot. Provincia Padova n° 25044/18 del 29/03/18) ha comunicato nel 2018 il superamento del limite per il PM 10, pari a 50 $\mu\text{g}/\text{mc}$, per oltre 35 volte nell'anno civile per le polveri PM10, previsto dall'allegato XI del D. Lgs. n. 155 del 13/8/2010;

RICHIAMATE:

- la DGRV 1909/2016 di approvazione delle "Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10 " ;
- la DGRV 836/2017 di approvazione del "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;

PRESO ATTO:

- della riunione del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) della Regione Veneto del 06/09/2018 nella quale sono state poste in evidenza le misure da attuare nella prossima stagione invernale coerentemente con quanto disposto dalla DGRV n. 836/2017 di contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- della disposizione del TTZ “IT0510 Agglomerato Padova” n. 38 del 14/9/2018 trasmessa dalla Provincia di Padova con nota prot. 69656/18 del 24/09/2018 relativa al recepimento le misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 105 del 18/10/2018 “Interventi contro l'inquinamento atmosferico periodo Novembre 2018 - Aprile 2019” di adesione ai provvedimenti del TTZ “IT0510 Agglomerato Padova” nella seduta del 14/9/2018 per il contenimento del P.M.10, ad eccezione:

- dell'applicazione del divieto di sosta dei veicoli con motore acceso in attesa ai passaggi a livello in quanto non sono presenti passaggi a livello comunale;
- del divieto di circolazione degli autoveicoli e autovetture Euro 4 ;
- del divieto di circolazione dei veicoli commerciali;

PRESO ATTO che con la delibera di cui al punto precedente è stato demandato al Responsabile del Settore Polizia Locale la competenza ad emettere l'Ordinanza relativa alle misure limitative del traffico da adottare per il periodo dal 05 Novembre 2018 al 31 Marzo 2019, con previsione, come per le passate stagioni, l'esclusione dal provvedimento di limitazione del traffico Viale della Navigazione Interna in quanto confinante con la Z.A.I. (Zona Artigianale Industriale) e le tangenziali di Padova (zone escluse dalla limitazione del traffico), oltre che alle eventuali ulteriori deroghe da indicarsi nell'apposita ordinanza;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2018 relativo all'individuazione delle posizioni organizzative per l'anno 2018;

O R D I N A

1) sul territorio comunale, ad eccezione della via Navigazione Interna, l'istituzione dei seguenti divieti nel periodo dal 05/11/2018 al 31/03/2019 in funzione delle diverse tipologie di allerta (VERDE – ARANCIO – ROSSO) derivanti dalle rilevazioni di concentrazione di PM10 effettuate da Arpav:

ALLERTA - “SEMAFORO VERDE” (nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi:

a) divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30 nei periodi dal 05/11/2018 al 21/12/2018 e dal 07/01/2019 al 31/03/2019 nelle giornate dal Lunedì al Venerdì (con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali):

- di autoveicoli alimentati a benzina “No-kat” (Euro 0 ed Euro1);
- di autovetture alimentate a gasolio di categoria inferiore o uguale ad “Euro 3”;

- dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC;

b) divieto di sosta con il motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- veicoli della categoria “N” durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- autoveicoli in coda “lunga” ai semafori;

PRIMO LIVELLO ALLERTA - “SEMAFORO ARANCIO” (attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica (da Arpav) nelle giornate di Lunedì e Giovedì (giornate di controllo) sui 4 giorni antecedenti. le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero Martedì e Venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

c) divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

- di autoveicoli alimentati a benzina “No-kat” (Euro 0 ed Euro1);
- di autovetture alimentate a gasolio di categoria inferiore o uguale ad “Euro 3”;
- dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC;

SECONDO LIVELLO ALLERTA - “SEMAFORO ROSSO” (attivato dopo il 10° giorno consecutivo di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica (da Arpav) nelle giornate di Lunedì e Giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero Martedì e Venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

d) divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

- di autoveicoli alimentati a benzina “No-kat” (Euro 0 ed Euro1);
- di autovetture alimentate a gasolio di categoria inferiore o uguale ad “Euro 3”;
- dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC;

2) il divieto di cui ai precedenti punti a) b) c) e d) non si applicano alle seguenti categorie di veicoli a motore:

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico o termico) e veicoli alimentati a GPL o gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o gas metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- g) veicoli di servizio e veicoli nell’ambito dei compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato;
- h) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- i) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell’orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l’orario di articolazione dei turni e l’effettiva turnazione;
- j) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell’area interdetta, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dall’albergo, in possesso della copia della prenotazione;

- k) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- l) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- m) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- n) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S (D.G.R.V.n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- o) veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario alla propria attività in occasione dei mercati.

Sono previste, inoltre ulteriori eccezioni da documentare mediante "Titolo Autorizzatorio":

- p) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito;
- q) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- r) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- s) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento.

3) che per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Comando Polizia Locale;

4) nel periodo dal 05 Novembre 2018 al 31 Marzo 2019, l'istituzione del divieto di sostare con il motore acceso;

5) la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;

6) Ai fini del presente provvedimento si definisce "Titolo Autorizzatorio" una dichiarazione sottoscritta dal conducente che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre la motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. La dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 dovrà contenere la seguente formula: Il/La sottoscritto/a....., nato/a..... il, residente a in Vian, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 T.U. – 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara

7) al Settore Manutenzioni e al Settore Ambiente di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

8) che copia della presente sia trasmessa per quanto di competenza al Settore Manutenzioni e al Settore Ambiente in sede, al Comune di Padova, al Comune di Vigonovo, al Comune di Vigonza, al Comune di Stra; al Comando Carabinieri di Noventa Padovana;

9) è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S;

10) ai trasgressori saranno applicate le sanzioni a norma di legge;

AVVERTE

che:

- a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL. PP., con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

Adempimenti ex art. 4 e 5 L. 241/90 Unità Organizzativa: Polizia Locale

Responsabile del Procedimento: Mario CARRAI

Orario ricevimento: Lunedì Mercoledì Venerdì Sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00 – Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CARRAI MARIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.